



CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 1049 c.o.m.

Commissioni eventuali di avanzamento esclusive per i volontari in servizio permanente

Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei volontari in servizio permanente, può essere istituita una commissione presso ciascuna Forza armata, distinta da quella permanente prevista dall'articolo 1047. La commissione di cui al comma 1 è istituita con decreto del Ministro della difesa, che ne determina la composizione e il termine di durata, non superiore a tre anni. Prima della scadenza del termine di durata la commissione presenta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai competenti uffici del Ministero della difesa una relazione sull'attività svolta, ai fini della valutazione della perdurante utilità della commissione e della conseguente eventuale adozione da parte del Ministro della difesa del decreto di proroga del termine di durata della commissione. Ai componenti della commissione non spettano emolumenti, compensi, indennità o rimborsi spese.

Versione in vigore dal 8 maggio 2010 secondo Normattiva, non più in vigore dal 20 febbraio 2020 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Quarto — Personale militare
Titolo	VII — Avanzamento
Capo	II — Autorità competenti a esprimere giudizi sull'avanzamento
Sezione	II — Commissioni di avanzamento per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-1049-commissioni-eventuali-di-avanzamento-esclusive-per-i-volontari-in/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it